



Roberto Agostini

Notaio

Via Duprè n. 1
35134 Padova
Tel. 049/8643077
Fax 049/604230

Repertorio n. 70.314

Raccolta n. 30.298

ATTO COSTITUTIVO

della società

"SCUDERIA DEL BRENTA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di ottobre, in Padova nel mio studio al primo piano in Via Duprè n. 1.

Davanti a me **ROBERTO AGOSTINI**, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

sono presenti i signori:

- **BARZON Filippo Andrea** nato a Dolo (VE) il giorno 18 settembre 1980 e domiciliato in Cadoneghe (PD), Via Italo Bordin n. 7 A i. 2, codice fiscale: BRZ FPP 80P18 D325A;

- **PILLON Gabriella** nata a Padova (PD) il giorno 23 maggio 1954 e domiciliata in Vigodarzere (PD), Via Guglielmo Marconi n. 90 B, codice fiscale: PLL GRL 54E63 G224A.

Dette persone, tutte cittadine italiane, della cui identità personale sono certo, stipulano quanto segue.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE - E' costituita tra i signori BARZON Filippo Andrea e PILLON Gabriella una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata "SCUDERIA DEL BRENTA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla "SCUDERIA DEL BRENTA SSD A RL". La società ha sede nel Comune di Stra (VE).

Ai soli fini dell'iscrizione presso il registro delle imprese l'indirizzo della società viene indicato in Via della Dora al civico n. 1.

ART. 2 - OGGETTO - La società, che non ha fini di lucro secondo le previsioni delle Leggi 289/2002 art. 90 e 128/2004 e s.m.i., ha per oggetto la pratica e la propaganda dell'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può, inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della Federazione Italiana Sport Equestri (in seguito per brevità FISE), indire manifestazioni e gare; scuderizzare equidi; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre; promuovere l'ippoterapia e la pet therapy, praticare l'attività di fattoria didattica.

La Società nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

La società procederà a riconfermare la propria affiliazione alla FISE. Con l'affiliazione, la società accetta incondizio-

Registrato a Padova
il 03/11/2022
n.42050 serie1T
€ 200,00

natamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La società potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi:

- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, sia direttamente che a mezzo terzi;
- gestire, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero impianti sportivi di qualsiasi genere e tipo, circoli equestri (quali in via esemplificativa scuderie, maneggi, scuole di equitazione), agriturismo, allevamenti di cavalli, organizzare corsi relativi alla preparazione all'attività sportiva, allestire manifestazioni in genere;
- stipulare accordi e convenzioni con il Comune di Stra o altri Comuni qualora ve ne fosse necessità per implementazione di strutture;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: bar-ristorante, spaccio interno di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- acquisire, mantenere e vendere equidi per conto proprio o di terzi;
- acquisire mezzi di trasporto equidi per finalità istituzionali con possibilità di noleggio degli stessi a soci e tesserati per scopi istituzionali e a terzi per scopi commerciali;
- attuare sia direttamente che indirettamente iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di formazione di ogni disciplina sportiva adottando le iniziative necessarie, nonché realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, con esclusione di quotidiani e periodici, video e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti;
- rilevare dati ed elaborare statistiche a favore di qualsiasi ente pubblico o privato;
- svolgere, ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.I.R., attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte della medesima organizzazione locale o nazionale della società, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o

ricezione di affitto, anche ad associazioni e società sportive, attività sportive, motorie, ricreative, di tempo libero, l'organizzazione di stage, meeting, conferenze ed eventi;

- gestire direttamente o, anche per mezzo di apposite convenzioni e concessioni, per i soci e per i frequentatori, le aree attrezzate, o per attività fisioterapiche e riabilitative, complementari alle attività sportive e sociali che saranno realizzate, o per attività di somministrazione di bevande, alimenti e ristoro, o ulteriori attività complementari alle precedenti anche di tipo socio culturale.

La società, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così, tra l'altro:

- concludere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, anche agevolato, con istituti di credito sportivo, banche e società a ciò abilitate dalle norme vigenti, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- stipulare contratti di locazione finanziaria in qualità di utilizzatore;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi;

- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, purché in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c. e per fini diversi dal collocamento;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e in particolare nel rispetto delle finalità statutarie della FISE.

ART. 3 - CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE - Il capitale sociale di euro 10.000 (diecimila), è sottoscritto come segue:

- dal signor BARZON Filippo Andrea per euro 9.000 (novemila) pari al 90% (novanta per cento) che li ha integralmente versati mediante un assegno circolare non trasferibile emesso in data 25 ottobre 2022 dalla "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA", Filiale di Vigodarzere, portante n. RE 4055002155 di euro 9.000 (novemila);

- dalla signora PILLON Gabriella per euro 1.000 (mille) pari al 10% (dieci per cento) che li ha integralmente versati mediante un assegno circolare non trasferibile emesso in data 25 ottobre 2022 dalla "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA", Filiale di Vigodarzere, portante n. PE 4085128283 di euro 1.000 (mille).

ART. 4 - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - Le norme relative al funzionamento della società ed in particolare quelle concernenti la durata, l'amministrazione e la rappresentanza sono contenute nello "statuto sociale" che al

presente atto si allega sotto la lettera "A".

In quanto società sportiva dilettantistica, come previsto dall'articolo 31 dell'allegato statuto, la società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione o società con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito, se nominato ed esistente, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Costituiscono parte integrante dello statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per quanto non previsto nello statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle altre leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.

ART. 5 - PERSONE CUI E' AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE - La società sarà amministrata fino a revoca da un amministratore unico della persona del signor BARZON Filippo Andrea, come sopra costituito.

L'amministratore ha già reso la dichiarazione circa l'inesistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 codice civile, di decadenza e di interdizione d'ufficio adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, accetta l'incarico allo stesso conferito e chiede ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del codice civile l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese e dichiara che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge. Delega me notaio ad espletare l'adempimento.

ART. 6 - ESERCIZI SOCIALI - Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

ART. 7 - SPESE - Le spese dipendenti dal presente atto ammontano a circa euro 2.100 (duemilacenti) e sono a carico della società e dei soci in via solidale.

Le parti mi dispensano dalla lettura dello statuto allegato sotto la lettera "A" dichiarando di ben conoscerne il contenuto per averne avuto in precedenza copia.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore diciotto.

Occupa due fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio fin qui della quinta facciata.

F.to: Filippo Andrea Barzon - Gabriella Pillon - Roberto Agostini notaio (L.S.).

Allegato "A" al n. 30.298 della Raccolta.

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ("STATUTO")

DELLA SOCIETA' "SCUDERIA DEL BRENTA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

ai sensi delle leggi 289/2002 art. 90 e 128/2004

ART.1 - DENOMINAZIONE

La società è denominata "SCUDERIA DEL BRENTA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "SCUDERIA DEL BRENTA SSD A RL".

ART. 2 - OGGETTO

La società, che non ha fini di lucro secondo le previsioni delle Leggi 289/2002 art. 90 e 128/2004 e s.m.i., ha per oggetto la pratica e la propaganda dell'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può, inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della Federazione Italiana Sport Equestri (in seguito per brevità FISE), indire manifestazioni e gare; scuderizzare equidi; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre; promuovere l'ippoterapia e la pet therapy, praticare l'attività di fattoria didattica.

La Società nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

La società procederà a riconfermare la propria affiliazione alla FISE. Con l'affiliazione, la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La società potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi:

- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, sia direttamente che a mezzo terzi;
- gestire, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero impianti sportivi di qualsiasi genere e tipo, circoli equestri (quali in via esemplificativa scuderie, maneggi, scuole di equitazione), agriturismo, allevamenti di cavalli, organizzare corsi relativi alla preparazione all'attività sportiva, allestire manifestazioni in genere;
- stipulare accordi e convenzioni con il Comune di Stra o al-

tri Comuni qualora ve ne fosse necessità per implementazione di strutture;

- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: bar-ristorante, spaccio interno di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

- acquisire, mantenere e vendere equidi per conto proprio o di terzi;

- acquisire mezzi di trasporto equidi per finalità istituzionali con possibilità di noleggio degli stessi a soci e tesserati per scopi istituzionali e a terzi per scopi commerciali;

- attuare sia direttamente che indirettamente iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di formazione di ogni disciplina sportiva adottando le iniziative necessarie, nonché realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, con esclusione di quotidiani e periodici, video e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti;

- rilevare dati ed elaborare statistiche a favore di qualsiasi ente pubblico o privato;

- svolgere, ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.I.R., attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte della medesima organizzazione locale o nazionale della società, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, anche ad associazioni e società sportive, attività sportive, motorie, ricreative, di tempo libero, l'organizzazione di stage, meeting, conferenze ed eventi;

- gestire direttamente o, anche per mezzo di apposite convenzioni e concessioni, per i soci e per i frequentatori, le aree attrezzate, o per attività fisioterapiche e riabilitative, complementari alle attività sportive e sociali che saranno realizzate, o per attività di somministrazione di bevande, alimenti e ristoro, o ulteriori attività complementari alle precedenti anche di tipo socio culturale.

La società, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così, tra l'altro:

- concludere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, anche agevolato, con istituti di credito sportivo, banche e società a ciò abilitate dalle norme vigenti, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- stipulare contratti di locazione finanziaria in qualità di utilizzatore;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, purché in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c. e per fini diversi dal collocamento;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e in particolare nel rispetto delle finalità statutarie della FISE.

ART. 3 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Stra (VE) all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. al codice civile.

La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ed esercitare la propria attività ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze. La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune senza necessità di integrare il presente statuto.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

ART. 5 - CAPITALE

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale può essere ridotto nei casi previsti dalla legge. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato.

5.3 In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale. I conferimenti possono riguardare denaro, crediti o beni in natura, nel rispetto delle norme di legge. Al di fuori dei casi indicati, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5 In applicazione del principio di democraticità di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 90, comma XVIII e s.m.i, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

ART. 6 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro imprese.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni ed il diritto di opzione sono intrasferibili per atto tra vivi. Tuttavia al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 9.

ART. 8 - MORTE DEL SOCIO

8.1 In caso di decesso di un socio, la sua quota di partecipazione sarà liberamente trasmissibile al coniuge non legalmente separato e ai figli del socio medesimo. Nel caso in cui un erede o legatario non rientri in tali categorie, la quota o la frazione della quota del socio deceduto ad esso spettante, sarà a lui trasmissibile previo gradimento dei soci superstiti. Il gradimento dovrà essere richiesto entro 30 giorni dal decesso. Nel caso di diniego di gradimento o di mancanza di volontà a subentrare nella società, l'erede o il legatario avrà diritto ad una quota di liquidazione da calcolarsi con i criteri di cui al successivo articolo 9.3.

8.2 Nel caso vi sia subentro nella partecipazione del socio deceduto da parte di una pluralità di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la assemblea acconsenta al frazionamento della partecipazione medesima.

ART. 9 - RECESSO

9.1 Ha diritto di recedere dalla società il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma terzo, codice civile. Il diritto di recesso compete in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

9.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel

registro imprese a cura dell'organo amministrativo.

9.3 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso del valore nominale della propria partecipazione secondo le previsioni di legge.

ART. 10 - ESCLUSIONE

10.1 Sarà escluso dalla società il socio che:

- a) venga dichiarato fallito, interdetto od inabilitato;
- b) sia inadempiente nel versamento dei conferimenti dovuti;
- c) commetta azioni disonorevoli entro e fuori dalla società o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del precedente art. 9.

ART. 11 - AMMINISTRATORI

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due a cinque amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgano la propria attività nell'ambito della stessa Federazione Sportiva o nell'ambito della medesima disciplina sportiva associata, se riconosciuta dal CONI, o nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

ART. 12 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggio-

ranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando invece, i poteri gestori vengano affidati a più amministratori in via congiunta o disgiunta ai sensi della precedente lett. c) art. 11.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui ad esempio raccomandata anche a mano, telefax e posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

13.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

13.6 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati alle medesime condizioni a tal proposito dettate in tema di assemblea dei soci, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

13.7 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

ART. 14 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria amministrazione.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2381 quarto comma e

2475, quinto comma, c.c.

14.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

14.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

14.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, il primo dovrà convocare prontamente l'assemblea dei soci.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, al Presidente e Vice presidente, se nominato, del Consiglio di Amministrazione, agli eventuali amministratori delegati, agli amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti conformemente alle previsioni della nomina ed eventualmente ai procuratori nei limiti dei poteri attribuiti.

ART. 16 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e sarà possibile prevedere indennità e compensi per le cariche, nei limiti di legge.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

17.1 La società può nominare un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore.

17.2 Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 codice civile, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria e si applicano le norme in materia di società per azioni.

17.3 Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, nei limiti di legge, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

17.4 Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per l'assemblea dei soci.

ART. 18 - REVISORE

18.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

18.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ART. 19 - DECISIONI DEI SOCI

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-

tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

ART. 20 - DIRITTO DI VOTO

20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese, salve le limitazioni al detto diritto previste dalla legge.

20.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 21 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

21.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 Ove si scelga il detto metodo decisionale, dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

ART. 22 - ASSEMBLEA

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 19.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

22.3 L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata anche a mano, telefax o PEC, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio o agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal registro imprese almeno 8 (otto) giorni prima.

I soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo PEC, o revochino le indicazioni effettuate in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie in esame, redatto in modo da assicurare un'esauriente informazione sulle decisioni da prendere.

22.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Per la seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

22.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

22.6 E' possibile che l'assemblea dei soci si costituisca con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 23 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di no-

mina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ART. 24 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, socio o non socio, senza alcuna limitazione, fatta eccezione per la necessità della forma scritta e per l'inammissibilità di deleghe per più assemblee.

ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

25.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

25.2 Nei casi previsti dal precedente art. 19.2 lett. d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

25.3 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

25.4 Sono comunque fatte salve tutte le eventuali maggioranze più elevate richieste dalla legge o dal presente statuto in casi specifici.

ART. 26 - BILANCIO E UTILI

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

26.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota prevista dalla legge da destinare a riserva legale, non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, neanche in modo indiretto.

ART. 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

27.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2487 C.C., nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

27.3 In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo dev'essere devoluto a fini sportivi, sentito, se nominato ed esistente, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 - CONCILIAZIONE

28.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, in materia di diritti disponibili, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo di Mediazione istituito presso la CCIAA del luogo dove ha sede la società, secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni, Regolamento che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o norma di Legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale e/o giudiziale in materia di diritti disponibili.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 29 - La Società per effetto dell'affiliazione alla Federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della FISE che sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
- c) ufficiali di gara e segretari di concorso;
- d) dirigenti federali;
- e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- f) soci benemeriti;
- g) proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- h) direttori di campo e costruttori di percorso;
- i) soci sostenitori.

La società, con l'affiliazione alla FISE, deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'e-

esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I proprietari dei cavalli iscritti nei ruoli della FISE, purché tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

ART. 30 - Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto FISE, con cadenza annuale, o comunque coerentemente con le norme federali vigenti, sono convocate le assemblee degli atleti/e tesserati maggiorenni (nonché, ove vi siano le condizioni dei tecnici), per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli e del rappresentante dei tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. I verbali delle suddette riunioni sono custoditi dalla Società che ne cura la trasmissione alla FISE, per il costante aggiornamento degli atti federali.

I cavalieri proprietari dei cavalli potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

In particolare, la Società, i soci e i partecipanti:

1. riconoscono la giurisdizione sportiva e disciplinare della FISE o di altro Ente di promozione sportiva d'appartenenza;
2. si impegnano a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite della FISE o da altro Ente di promozione sportiva d'appartenenza.

ART. 31 -In quanto società sportiva dilettantistica, la società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione o società con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito, se nominato ed esistente, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Costituiscono parte integrante dello statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle altre leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.

F.to: Filippo Andrea Barzon - Gabriella Pillon - Roberto Agostini notaio (L.S.).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA AD ORIGINALE ANALOGICO.

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Certifico io sottoscritto dott. Roberto Agostini notaio in Padova, iscritto al Distretto notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.